

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-34 del 07/01/2021
Oggetto	Riesame AIA Azienda HERAmbiente impianto ITFI
Proposta	n. PDET-AMB-2021-37 del 07/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette GENNAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹– L.R. n° 09/15² – Azienda HERAmbiente S.p.A. - Impianto I.T.F.I. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di Trattamento Fanghi Industriali - I.T.F.I. - (di cui ai punti 5.1b) e 5.3 a)2) dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Bologna (BO), in Via Shakespeare n° 29 -

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante *"Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"* e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69"*, che hanno integrato e modificato il D.Lgs. n° 152/2006;

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenenti i *"Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)"*, gli articoli n° 29-bis *"Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili"*, n° 29-ter *"Domanda di autorizzazione integrata ambientale"*, n° 29-quater *"Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale"*, n° 29-sexies *"Autorizzazione integrata ambientale"* e n° 29-octies *"Rinnovo e riesame"*;

Vista la *Decisione⁴ di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per cui, a norma di quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 6 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto;

Vista la Legge Regionale dell'Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Atto rilasciato dalla Città metropolitana di Bologna con P.G. n° 100750 del 13/08/2015, successivamente modificato e integrato con atti di ARPAE DET-AMB-2017-5518 del 17/10/2017, DET-AMB-2018-338 del 23/01/2018, DET-AMB-2018-3678 del 17/07/2018, DET-AMB-2018-4945 del 27/09/2018, DET-AMB-2018-6253 del 28/11/2018 e DET-AMB-2019-700 del 14/02/2019;

⁴ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011, *"Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)";*
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003, *"Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n° 22";*
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 21.70/2015"*, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n° 12314 del 24/05/2019, con le quali la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza all'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ha approvato il calendario di presentazione delle istanze di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di trattamento rifiuti (categorie 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, all'azienda HERAmbiente S.p.A. per l'installazione in oggetto denominata *impianto I.T.F.I.*, con atto della Città metropolitana di Bologna P.G. n° 100750 del 13/08/2015 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista l'istanza⁵ di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e inerente alle conclusioni⁶ sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, presentata dall'azienda HERAmbiente S.p.A. sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>) in data 14/02/2020, relativa all'attività di trattamento di fanghi industriali, svolta nell'installazione IPPC denominata I.T.F.I. e situata in Comune di Bologna (BO), in Via Shakespeare n° 2;

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, i riferimenti relativi all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore del trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la determinazione dell'efficienza energetica, sono costituiti da:

- *Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- BREF trasversale sull'efficienza energetica "*Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009)*";

e che per gli aspetti riguardanti i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e per la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", i riferimenti sono costituiti da:

- Il "*Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions*" (edizione di luglio 2018);

Dato atto che:

- in data 21/05/2020 si è svolta la 1^a seduta⁷ della Conferenza dei Servizi in modalità di videoconferenza, in ottemperanza alle disposizioni della Direzione Generale di ARPAE per la gestione dell'emergenza da Covid-19, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e s.m.i. e dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in data 26/05/2020, è stata trasmessa la richiesta di integrazioni al Gestore dell'installazione, con contestuale sospensione⁸ del procedimento amministrativo in oggetto;
- in data 25/08/2020, l'azienda HERAmbiente S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa⁹ richiesta;

⁵ Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2020/24545 del 14/02/2020;

⁶ Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

⁷ Indetta e convocata con nota agli atti con protocollo PG/2020/66413 del 06/05/2020 e verbalizzata con protocollo PG/2020/75811 del 25/05/2020;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2020/76207 del 26/05/2020;

⁹ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/121601 del 25/08/2020;

- in data 23/10/2020 si è svolto un incontro tecnico in video collegamento, a cui hanno partecipato ARPAE, Atersir e HERA S.p.A.-Direzione Acqua, finalizzato alle valutazioni in merito ai pareri di competenza e all'esame delle interferenze delle modifiche richieste con il funzionamento dell'impianto di depurazione I.D.A.R., di proprietà di HERA S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 09/15, a cura di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 374 del 28/10/2020 periodico (Parte Seconda), è stato pubblicato l'avviso di deposito della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- in data 06/11/2020 si è svolto un incontro tecnico in video collegamento, a cui hanno partecipato ARPAE (AACM -Ufficio AIA ed Ufficio Bonifiche e APAM) ed HERAmbiente S.p.A., per discutere degli aspetti collegati al controllo del suolo e del sottosuolo dell'impianto ITFI;
- in data 07/12/2020 è stato trasmesso¹⁰ da ARPAE-AACM a HERAmbiente S.p.A., lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'espressione delle proprie osservazioni e controdeduzioni in merito, che sono state trasmesse¹¹ dall'azienda in data 18/12/2020;
- in data 23/12/2020, si è svolto l'incontro in contraddittorio con l'azienda, in video collegamento, per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e per la discussione delle osservazioni e controdeduzioni presentate, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015;

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva¹² della Conferenza dei Servizi del 29/12/2020, è stata condivisa con l'azienda la decisione finale sul rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. A tale seduta della Conferenza dei Servizi, non hanno partecipato l'Azienda USL di Bologna e il Comune di Castel Maggiore (BO) e, pertanto, si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tali enti;

Visto il parere¹³ favorevole condizionato, espresso da HERA S.p.A. - Direzione Acqua per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;

Visto il parere¹⁴ favorevole con prescrizioni, espresso dal Comune di Bologna (BO);

Visto il parere¹⁵ di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione;

¹⁰ Nota agli atti con protocollo PG/2020/177560 del 07/12/2020;

¹¹ Assunte agli atti con protocollo PG/2020/184856 del 21/12/2020;

¹² Convocata con nota PG/2020/187941 del 24/12/2020 e verbalizzata con nota PG/2020/189863 del 30/12/2020;

¹³ Prot. HERA n° 103381/20 del 09/12/2020, assunto agli atti con protocollo PG/2020/177818 del 09/12/2020;

¹⁴ Protocollo del Comune di Bologna n° 550644 del 31/12/2020, assunto agli atti con protocollo PG/2020/190343 del 31/12/2020;

¹⁵ Agli atti con protocollo PG/2021/1490 del 07/01/2021;

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;

Preso atto altresì che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n° 159/2011, l'Azienda HERAmbiente S.p.A. risulta inserita nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, con iscrizione in fase di aggiornamento;

Considerato che il gestore è tenuto, comunque, al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Determina

di rilasciare all'azienda HERAmbiente S.p.A., nella persona del Gestore protempore, il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ comprensivo delle modifiche non sostanziali richieste, per l'installazione IPPC di Trattamento di Fanghi Industriali - I.T.F.I. - (di cui ai punti 5.1b) e 5.3 a)2) dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Bologna (BO), in Via Shakespeare n° 29.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. l'installazione dovrà essere condotta con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto, nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente AIA;
2. il presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda, **a far data dalla comunicazione dell'accettazione da parte di ARPAE delle Garanzie Finanziarie di cui al Paragrafo B.1 dell'Allegato I – Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto:**

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto
Autorizzazione Integrata Ambientale	Città metropolitana di Bologna
	P.G. n° 100750 del 13/08/2015
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE
	DET-AMB-2017-5518 del 17/10/2017

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE
	DET-AMB-2018-338 del 23/01/2018
3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE
	DET-AMB-2018-3678 del 17/07/2018
4^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE
	DET-AMB-2018-4945 del 27/09/2018
5^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE
	DET-AMB-2018-6253 del 28/11/2018
6^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE
	DET-AMB-2019-700 del 14/02/2019

- nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I) e I-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
- le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i..
 ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli;
- tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti;
- le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009;

8. il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per un importo pari a 5.860 €, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009. Da una verifica del calcolo di tali tariffe, risulta che l'importo corretto è pari a **8.020 €** e, pertanto, il Gestore dovrà **provvedere al pagamento della quota residua di 2.340 € entro 30 giorni dal ricevimento della presente Autorizzazione Integrata Ambientale**, fornendo il riscontro dell'avvenuto versamento;
9. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e);
10. **il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b), è di sedici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, o qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art.29-*octies*, comma 4, D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., nel caso in cui venga mantenuta la Registrazione EMAS.**
Viceversa il riesame è disposto entro 12 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (in caso di mantenimento della sola Certificazione ISO 14001:2015) o entro 10 anni in caso di decadenza di entrambe le certificazioni;
11. a seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
12. **ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, il Gestore è tenuto, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare la garanzia finanziaria richiesta secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell'Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto.**
Fino all'accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, le attività di trattamento rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto, alle condizioni indicate nell'AIA previgente (Atto della Città metropolitana di Bologna P.G. n° 100750 del 13/08/2015 e ss.mm.ii.);
13. la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione;

14. il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale a cura ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;
15. sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti, anche se non espressamente indicate nel presente atto;
16. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'installazione rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
17. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
18. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 8 pagine e da n° 4 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO I: Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale,

ALLEGATO II: Confronto con le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti,

ALLEGATO III: Parere di HERA S.p.A. - Direzione Acqua per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura,

ALLEGATO IV: Parere del Comune di Bologna (BO).

la Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente) ¹⁶

¹⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.